



**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI  
SOMMINISTRAZIONE ALL'APERTO**

**Allegato "A" alla delibera C.C. n. 147 del 22/07/2010**

**Testo modificato all'art. 4 con delibera C.C. n. 59 del 05/04/2011**

**INDICE**

**PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE**

**TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1 – Oggetto e finalità**

**Articolo 2 – Definizioni e campo di applicazione**

**TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

**Articolo 3- Concessioni di suolo pubblico per i dehors**

**Articolo 4- Durata della concessione**

**Articolo 5 - Rinnovo della concessione**

**Articolo 6 – Domanda di concessione**

**Articolo 7 – Contenuto della domanda**

**Articolo 8 - Istruttoria delle domande e Conferenza di Servizi**

**Articolo 9 - Domande concorrenti**

**Articolo 10 - Rilascio della concessione**

**Articolo 11 - Obblighi del concessionario**

**Articolo 12 - Attività vietate e attività consentite**

**Articolo 13 - Sospensione e revoca della concessione**

**Articolo 14 - Rinuncia all'occupazione**

**Articolo 15 - Decadenza della concessione**

**Articolo 16 - Termine della concessione**

**Articolo 17 - Sanzioni**

**PARTE SECONDA – NORME TECNICHE**

**Articolo 18 – Classificazione in zone del territorio comunale e tipologie di dehors ammesse**

**Articolo 19 – Progetti unitari d’ambito**

**Articolo 20 – Tipologie**

**Articolo 21 – Caratteristiche e dimensioni generali delle occupazioni con “dehors”**

**PARTE TERZA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 22 - Entrata in vigore del Regolamento**

**Articolo 23 - Norma transitoria per l’adeguamento delle strutture esistenti**

**PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE**

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1**

**Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento stabilisce:

1. Le procedure per il conseguimento della specifica concessione che abilita all’occupazione di spazi esterni posti su aree pubbliche da parte delle aziende esercenti attività di somministrazione assistita e non assistita di alimenti e bevande, mediante strutture finalizzate ad attività di somministrazione all’aperto (nel proseguo ‘dehors’);
2. E’ parte integrante del presente Regolamento l’allegato denominato ‘Indirizzi tecnici per l’inserimento ambientale e funzionale dei dehors’ che definisce i criteri per l’inserimento ambientale dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana di inserimento.

Esso mira a garantire la compatibilità tra le attività di somministrazione, le norme vigenti in materia di circolazione stradale, di sicurezza urbana e di qualità dell’ambiente urbano, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di libertà d’iniziativa economica.

Si compone di tre parti: a) norme amministrative; b) norme tecniche; d) disposizioni transitorie e finali.

## **Articolo 2**

### **Definizioni e campo di applicazione**

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, s'intendono:

- a) Per dehors, l'insieme delle strutture mobili, smontabili e facilmente rimovibili, collocate temporaneamente sullo spazio pubblico, al fine di costituire, delimitare ed arredare in modo funzionale ed armonico l'area, adiacente o pertinente e comunque nell'immediata prossimità dei locali dell'azienda destinati al ristoro all'aperto;
- b) Per attività di ristoro all'aperto, l'attività di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti anche in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale appositamente attrezzata e gestita per la funzionalità dell'esercizio.

Le norme del presente Regolamento costituiscono deroga a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Edilizio in relazione all'installazione di manufatti temporanei e alle norme del Regolamento Cosap incompatibili con il presente provvedimento.

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Articolo 3**

#### **Concessione di suolo pubblico per i dehors**

L'occupazione di aree pubbliche di cui al presente Regolamento può essere effettuata esclusivamente previo rilascio di concessione amministrativa costituente titolo per l'occupazione stessa anche ai fini del Codice della Strada.

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento ai sensi e per gli effetti della normativa sul procedimento amministrativo.

### **Articolo 4**

#### **Durata della concessione**

La concessione può essere:

- giornaliera.
- stagionale primo aprile - 31 ottobre.
- annuale primo gennaio - 31 dicembre.

La durata della concessione è annuale, salvo rinnovo.

Nel caso dei Progetti Unitari di cui al successivo articolo 19, la durata può essere estesa fino a quattro annualità, salva la possibilità del Comune di modificare, revocare o sospendere la concessione per le finalità e con le procedure di cui al successivo art. 13.

## **Articolo 5**

### **Rinnovo della concessione**

Il titolare di una concessione di suolo pubblico può chiedere il rinnovo del provvedimento alle seguenti condizioni:

- a) che la situazione di fatto e di diritto inerente gli aspetti soggettivi (requisiti del richiedente) ed oggettivi (dimensioni, finalità, caratteristiche dell'occupazione) sia immutata rispetto all'oggetto della concessione originaria;
- b) che gli importi dovuti al Comune a titolo di COSAP e/ diritti d'istruttoria per il rilascio della precedente concessione siano stati regolarmente versati;
- c) che, nel frattempo, non siano intervenute cause di sospensione, revoca o decadenza della concessione;
- d) che, nel periodo precedente, non sia stata contestata al medesimo esercizio la violazione di norme del presente Regolamento ed irrogate le relative sanzioni per più di due volte in un anno;
- e) che non vi siano domande concorrenti.

In tal caso, la documentazione necessaria per ottenere il rinnovo è sostituita con autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari.

## **Articolo 6**

### **Domanda di concessione**

Chi intenda occupare un'area pubblica per le finalità e con le strutture di cui al presente Regolamento, deve presentare apposita domanda in bollo al Comune che provvederà al rilascio della concessione entro il termine di 45 giorni dal ricevimento salvo casi di particolare complessità dell'istruttoria per i quali è previsto il termine di 60 giorni, e salvo l'eventuale successivo rilascio di pareri o nulla-osta da parte di enti terzi.

Per esigenze di programmazione le domande annuali e stagionali devono essere presentate tra il 1 ed il 30 novembre di ciascun anno, precedente rispetto a quello per il quale si richiede la concessione. Eventuali osservazioni da parte dei soggetti indicati all'articolo 3 comma 2 dovranno essere presentate entro i successivi 20 giorni. Eventuali domande presentate in periodi diversi,

nonché le domande di concessione giornaliera, potranno essere presentate in ogni periodo dell'anno e saranno comunque istruite, ma tenendo conto delle concessioni già rilasciate.

## **Articolo 7**

### **Contenuto della domanda**

La domanda di concessione del suolo pubblico, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere presentata su apposito stampato che l'Amministrazione renderà disponibile presso il Servizio Sviluppo Economico, Pistoia Informa, e sul sito internet del Comune.

Nel caso in cui il dehors insista su un'area soggetta a vincolo paesaggistico dovrà essere presentata contestualmente la domanda di autorizzazione paesaggistica presso il Servizio Urbanistica su apposita modulistica e con le modalità stabilite dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004 e s.m.i.).

Sono soggette ad autorizzazione paesaggistica esclusivamente le seguenti tipologie di dehors: tende, strutture semirigide e gazebo.

Nel caso in cui il dehors insista su un'area o immobili soggetti a vincolo diretto per i beni culturali, la domanda di concessione di suolo pubblico dovrà essere corredata di apposita richiesta di null osta che verrà inviata a cura dell'Amministrazione Comunale alla competente Soprintendenza.

Nel caso in cui il dehors preveda l'utilizzazione di tende o tipologie per le quali il Regolamento Edilizio richiede la presentazione di una DIA con acquisizione di atto di assenso, questa procedura viene sostituita con quella prevista dal presente Regolamento.

## **Articolo 8**

### **Istruttoria delle domande e Conferenza di Servizi**

L'istruttoria delle domande di concessione di cui agli articoli precedenti è effettuata in apposita Conferenza di Servizi ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di procedimento amministrativo.

La Conferenza è composta da rappresentanti dei seguenti Servizi, per quanto di propria competenza:

- Sviluppo Economico;
- Urbanistica e Assetto del Territorio;
- Ufficio Mobilità;
- Polizia Municipale;
- Verde Pubblico (se la richiesta di occupazione riguarda giardini e aree verdi);

Qualora nel corso dell'istruttoria emergano aspetti di competenza di altri Uffici dell'Amministrazione e/o altri Enti ritenuti necessari al fine della conclusione del procedimento, la Conferenza sarà integrata da altri componenti;

Il Dirigente del Servizio Urbanistica o suo rappresentante munito di delega, si riserva la facoltà di sottoporre al parere della Commissione Edilizia di cui al Regolamento Edilizio Comunale, soluzioni di de hors ritenuti di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale.

La Conferenza è convocata in via telematica e presieduta dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico che svolge il ruolo di Responsabile unico del Procedimento salvo nomina di altro soggetto all'uopo delegato che deve essere comunicata ai soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90 e s.m.;

La data della Conferenza è stabilita in tempi congrui per consentire l'organizzazione dei lavori;

Le domande relative a concessioni annuali e stagionali regolarmente presentate dal 1 al 30 novembre sono esaminate congiuntamente, ricercando la soluzione più equilibrata nell'interesse della concorrenza, della sicurezza urbana e del decoro complessivo della città. Le altre domande sono esaminate periodicamente dalla Conferenza dei Servizi, di regola una volta ogni 15 giorni.

In sede di Conferenza di Servizi possono essere richiesti per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti dell'istanza da fornire entro il termine stabilito dalla Conferenza stessa. Decorso inutilmente tale termine la Conferenza prosegue comunque i propri lavori.

Nel caso di cui al comma precedente il termine per la chiusura dei lavori della Conferenza s'intende sospeso.

All'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso decorso il termine di 60 giorni, il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico o suo delegato, adotta la determinazione motivata di conclusione dei lavori della Conferenza stessa.

Qualora nel corso della Conferenza non si raggiunga l'unanimità degli assenti, la determinazione motivata di conclusione del procedimento è assunta tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in Conferenza e fatto salvo le ipotesi di dissenso espresse dai Servizi preposti alla tutela ambientale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

Il dissenso dei Servizi regolarmente convocati è manifestato, a pena d'inammissibilità, nella Conferenza di Servizi, o mediante apposito parere scritto da trasmettere prima dello svolgimento della Conferenza. Tale parere dovrà essere congruamente motivato e non potrà riferirsi a questioni che non siano oggetto della Conferenza medesima.

Si considera acquisito l'assenso del Servizio che, regolarmente convocato risulti assente ovvero abbia espresso il dissenso privo dei requisiti di cui sopra.

## **Articolo 9**

### **Domande concorrenti**

Nel caso in cui siano presentate domande di concessione di aree pubbliche che interessano la stessa area di circolazione, la Conferenza di Servizi decide tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- rapporto proporzionale tra la superficie interna di vendita e la superficie richiesta per l'occupazione esterna assegnando ad ogni interessato una fascia minima di 80 cm e comunque nel rispetto di quanto previsto sia dal successivo art. 21) che dalla normativa vigente in materia di alimenti e bevande.

È data in ogni caso priorità alle domande presentate dagli esercizi di somministrazione assistita di alimenti e bevande.

## **Articolo 10**

### **Rilascio della concessione**

Il provvedimento concessorio finale è conforme alla determinazione conclusiva di cui all'art. 8 ed è rilasciato dal Servizio Sviluppo Economico dietro pagamento del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e dei diritti di istruttoria così come stabiliti dall'amministrazione comunale.

La concessione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione e dovrà essere sempre disponibile nel luogo ove è esercitata l'attività per esibirla ad ogni richiesta dell'organo di controllo.

In caso di cambiamenti anagrafici o giuridici del titolare o subingresso, il nuovo titolare o il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione intervenuta assumendosi gli obblighi derivanti dalla concessione già rilasciata al precedente titolare.

## **Articolo 11**

### **Obblighi del concessionario**

Il concessionario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e nei regolamenti comunali.

## **Articolo 12**

### **Attività vietate e attività consentite**

Nelle aree occupate con dehors, può essere esercitata l'esecuzione di musica di accompagnamento e compagnia nei limiti previsti dal Regolamento d'Igiene Comunale.

Nelle medesime aree è vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, con esclusione degli strumenti per la diffusione di musica.

Attività di intrattenimento e spettacolo possono essere autorizzate secondo le norme e le procedure vigenti in materia.

### **Articolo 13**

#### **Sospensione e revoca della concessione**

Costituisce causa di sospensione della concessione ogni violazione degli obblighi derivanti dal provvedimento, con particolare riferimento a:

- la mancanza di manutenzione degli arredi e del suolo concesso, tale da comportare nocimento al decoro, alla nettezza, e/o pericolo per le persone e/o cose e vengano meno le condizioni igienico sanitarie;
- modifiche sensibili apportate agli arredi autorizzati rispetto al progetto approvato;
- il disturbo arrecato alla quiete pubblica tramite il sistema audio e/o video eventualmente installato nel dehors o la musica comunque diffusa dal titolare dell'esercizio e accertato dalle autorità competenti;

Tale sanzione accessoria sarà così applicata:

- un giorno di sospensione della concessione per la prima infrazione;
- tre giorni di sospensione della concessione per la seconda infrazione;
- dieci giorni di sospensione della concessione per la terza infrazione.

Costituisce motivo di revoca della concessione il mancato pagamento del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) qualora l'esercente, cui sia stato notificato invito a pagamento, non provveda al versamento del canone entro i termini previsti.

Costituisce, inoltre, motivo di revoca la reiterazione delle violazioni che hanno determinato la sospensione della concessione oltre la terza infrazione.

Resta ferma la facoltà della Amministrazione Comunale di revocare il provvedimento concessorio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

Il provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento. Il concessionario è tenuto in tal caso al rispetto del termine di cui al successivo Art. 16 per la rimozione e la conseguente messa in pristino dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

### **Articolo 14**

### **Rinuncia all'occupazione**

Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta al Comune. Dalla data di presentazione della rinuncia la concessione decade e cessa di produrre i suoi effetti.

### **Articolo 15**

#### **Decadenza della concessione**

Il Comune dichiara, previa comunicazione di avvio di procedimento, la decadenza della concessione, nei seguenti casi:

- Venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti;
- cessione dei diritti derivanti dal titolo concessorio senza aver presentato comunicazione al Comune;
- quando l'occupazione non inizi entro 180 giorni dalla data del rilascio della concessione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata presentata prima della scadenza del termine;
- Qualora, nel caso di concessioni pluriennali, l'area non sia occupata per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori a 1/3 del periodo concesso ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo casi di forza maggiore.

Il provvedimento di decadenza ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto.

### **Articolo 16**

#### **Termine della concessione**

Al termine del periodo di validità della concessione, per scadenza, revoca, rinuncia o decadenza il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area entro e non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza salvo che nel frattempo non sia stata presentata domanda di rinnovo.

In caso d'inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, con rivalsa delle relative spese.

### **Articolo 17**

#### **Sanzioni**

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada e delle sanzioni previste dal Regolamento

di Polizia Urbana e dal Regolamento per l'applicazione del Canone per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 prevista dall'articolo 7 bis del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000), oltre all'adozione delle misure finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi.

Nel caso in cui sia accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio a cui la struttura è funzionalmente connessa, è tenuto a ripristinare senza ritardo lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva o eccedente quella autorizzata.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il titolare delle funzioni amministrative emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate, dando un termine non superiore a 10 giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare del pubblico esercizio di somministrazione cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.

## **PARTE SECONDA – NORME TECNICHE**

### **Articolo 18**

#### **Classificazione in zone del territorio comunale e tipologie di dehors ammesse**

In allegato al presente Regolamento vengono definiti indirizzi tecnici per l'inserimento ambientale e funzionale dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana in cui si inseriscono.

Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e testimoniali degli spazi pubblici, s'individua una classificazione in zone sulla base della seguente struttura del territorio comunale:

- 1) La zona del Centro Storico principale, delimitato dalla terza cerchia muraria e disciplinato dal Piano Particolareggiato per la Città Storica approvato con delibera di C.C. n. 30 del 11/02/2008 e le zone e gli immobili, comprese le loro pertinenze, di cui al Titolo I parte II del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. (vincolo diretto storico-artistico).

)2 Le zone che gli strumenti urbanistici comunali ritengono meritevoli di tutela e valorizzazione caratterizzati da qualità storiche, artistiche, testimoniali e paesaggistiche (le zone definite "TS" dal Regolamento Urbanistico "Tessuti e aggregati isolati d'impianto storici").

)3 Le zone e gli immobili, comprese le loro pertinenze, soggette ai vincoli di cui al Titolo I parte III del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. (vincolo paesaggistico) non ricomprese nelle precedenti zone 1 e 2.

)4 Le aree del territorio comunale esterne alle zone di cui ai precedenti punti 1,2 e 3 del presente articolo.

### **Articolo 19**

#### **Progetti Unitari d'ambito**

Ai fini della riqualificazione del territorio, in tutte le aree di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di elaborare e/o proporre, anche su proposta delle Associazioni di categoria, del Centro Commerciale Naturale o di privati che abbiano un interesse diretto, Progetti Unitari riguardanti determinati ambiti, individuati in funzione degli obiettivi di miglioramento e valorizzazione commerciale, della qualità dell'ambiente urbano.

I Progetti Unitari d'ambito sono approvati dal Consiglio Comunale anche tramite concorso d'idee, previo parere vincolante di tutti i Servizi comunali interessati, e di eventuali Enti esterni interessati.

In questi ambiti, le occupazioni con dehors dovranno presentare caratteristiche di omogeneità e unitarietà.

Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi coinvolti in quanto ricadenti nell'ambito unitario, nel caso intendano richiedere nuove occupazioni o rinnovare le esistenti, dovranno attenersi a quanto indicato nel progetto a partire dalla data di approvazione dello stesso.

Le specifiche norme attuative dei predetti progetti possono prevedere l'uso armonico di tutte le tipologie di dehors senza limitazioni di zona purché ne rispettino l'eventuale pregio storico e/o architettonico rispetto alle prescrizioni di carattere generale contenute nel presente regolamento ed agli indirizzi tecnici allegati.

Nelle more dell'approvazione dei sopra citati 'Progetti Unitari d'ambito' si applicano le norme di carattere generale contenute nel presente Regolamento ed agli indirizzi tecnici allegati.

### **Articolo 20**

#### **Tipologie**

Le caratteristiche formali e dimensionali degli elementi costituenti le occupazioni di spazio pubblico sono normate e suddivise in tipologie, colori e materiali:

Le tipologie sono:

- 1) elementi ombreggianti a copertura delle tipologie 2, 3 e 4;
- 2) elementi delimitanti gli arredi di base;
- 3) arredi di base (tavoli, sedie, poltroncine, panche);
- 4) elementi sollevanti (pedane);
- 5) impianti e corpi illuminanti;
- 6) impianti e corpi riscaldanti, portacenere ed espositori menù.

Tutti i dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante.

Gli elementi costituenti il dehors di cui si richiede l'occupazione di spazio pubblico funzionale ad un determinato esercizio, devono rientrare in una delle tipologie definite dal presente Regolamento e dovranno essere coordinati tra loro al fine di garantire una certa omogeneità d'insieme; in linea generale è preferibile l'utilizzo di manufatti standard, normalmente reperibili in commercio e quindi non necessariamente fatti ad hoc o su misura e conformi alla normativa vigente anche in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Con Determinazione Dirigenziale potrà essere approvato un abaco esemplificativo delle tipologie di dehors ammesse in base agli indirizzi tecnici allegati al presente Regolamento.

### **Articolo 21**

#### **Caratteristiche e dimensioni generali delle occupazioni con "dehors"**

- 1) I dehors devono essere installati di massima prospicienti l'esercizio di cui costituiscono pertinenza e comunque garantendo la maggiore attiguità possibile allo stesso. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
- 2) Nel caso di occupazioni con dehors di piazze e/o slarghi in ambito Area Pedonale Urbana, la somma delle superfici delle occupazioni di suolo pubblico con dehors presenti, sommate a quelle in fase di rilascio, non dovrà superare il 50% della superficie totale della piazza o slargo in oggetto. Tale verifica verrà effettuata in sede di Conferenza di Servizi sulla base delle domande presentate e, nel caso di domande presentate in ritardo o giornaliera, sulla base delle occupazioni già concesse o in via di istruttoria.

Sempre in ambito Area Pedonale Urbana, nel caso di occupazioni con dehors di strade, la profondità dell'area destinata alla occupazione con dehors, non dovrà essere superiore ad 1/3 della larghezza totale della carreggiata sulla quale insiste l'occupazione.

Eventuali limitazioni ancora più restrittive, saranno valutate, in sede di Conferenza di Servizi, sulla base di oggettive e congrue motivazioni legate alla fruibilità pedo-ciclabile degli spazi, alle peculiarità ambientali, storiche e architettoniche che caratterizzano un luogo.

- 3) I dehors non devono nascondere la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi.
- 4) Non è consentito installare dehors o parti di esso in modo che risultino di ostacolo all'accesso o alla visuale diretta di edifici di culto, o edifici e monumenti pubblici.
- 5) In prossimità d'intersezioni viarie i dehors non devono ricadere nell'area rappresentata dal triangolo di visuale libera per l'arresto, di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 aprile 2006 n°1699 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2006, che detta nuove regole per la costruzione delle intersezioni stradali. Al fine dell'applicazione del suddetto decreto sono considerati ostacoli alla visuale libera e reciproca di altezza superiore a 1 ml, anche tutti gli oggetti o manufatti che posti in opera non siano trasparenti, impedendo la visuale diretta e reciproca fra i veicoli in approccio alla intersezione. La distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede.
- 6) In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici o attraversamenti pedonali. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, da rappresentarsi negli elaborati grafici e relazionali costituenti la domanda di autorizzazione, il titolare dell'esercizio provvederà a proprie spese i necessari adeguamenti, previa esplicita richiesta di autorizzazione da presentarsi contestualmente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico.
- 7) Al fine di consentire il traffico pedonale lungo il marciapiede deve sempre essere garantito uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di Servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito e di manovra in corrispondenza del dehors.
- 8) L'installazione dei dehors potrà essere consentita nel rispetto del Codice della Strada ed a condizione che ciò non crei intralcio alla viabilità, pericolo per la circolazione stradale o per gli occupanti il dehors, e che sia tollerabile l'eventuale sottrazione di stalli per auto/moto. Ad eccezione delle zone a traffico limitato (Z.T.L.), l'installazione NON potrà essere consentita "nella parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli e composta da una o più corsie di marcia" (Carreggiata, art. 3 comma 7 del C.d.S.).
- 9) Qualora i dehors siano installati in adiacenza alla carreggiata (es.: Fascia di Sosta Laterale, art. 3, c. 23), o in caso di ZTL anche in carreggiata, devono essere provvisti d'illuminazione fissa rossa su ogni spigolo prospiciente la carreggiata e, in aggiunta, su detti spigoli devono essere apposti dispositivi rifrangenti, anche a pellicola adesiva, di altezza 20 cm intervallati da spazi di altri 20 cm, al fine di formare un "delineatore speciale d'ostacolo" come meglio definito dal vigente Codice della Strada.

- 10) I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
- 11) L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico e pertanto l'installazione sarà possibile a patto che nella carreggiata residua resti libero un corridoio veicolare di larghezza pari a 3m e altezza 5m. Qualora l'area di circolazione pedonale e non, non permetta comunque anche senza l'istallazione dei dehors, il transito dei mezzi di cui sopra, l'installazione sarà possibile purché sia garantito uno spazio libero non inferiore a ml 1,50.
- 12) L'installazione di dehors, dal mero punto di vista della circolazione stradale, e fermo restando il rispetto del precedente punto 11), è sempre consentita in ambito Area Pedonale Urbana.

### **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 22**

##### **Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme contenute nell'art. 23 del Regolamento di Igiene in materia di alimenti e bevande approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 26/03/2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 04/02/2002 e in ogni altro Regolamento disposizione Comunale che risulti in contrasto con le presenti norme.

#### **Articolo 23**

##### **Norma transitoria per l'adeguamento delle strutture esistenti**

Ai titolari e legali rappresentanti degli esercizi che, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, siano in possesso di autorizzazione del Comune all'occupazione di spazi ed aree pubbliche a fini di somministrazione e/o di visibilità è consentito il proseguimento dell'occupazione in via transitoria, per un periodo massimo di 16 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Entro il medesimo termine, i soggetti di cui al comma 1, qualora interessati ad ottenere una concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti a presentare nuova domanda con le modalità e le condizioni stabilite dall'art. 6.



**TESTO EMENDATO**

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA'  
DI SOMMINISTRAZIONE ALL'APERTO

ALLEGATO:

**INDIRIZZI TECNICI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE DEI DEHORS**

INDICE

**Articolo 1 – Tipologia 1 - Elementi ombreggianti**

- 1.1 – Ombrelloni
- 1.2 – Tende
- 1.3 – Strutture semirigide
- 1.4 - Gazebo

**Articolo 2 – Tipologia 2 - Elementi delimitanti gli arredi di base**

- 2.1 – Recinzioni
- 2.2 – Paraventi
- 2.3 – Le chiusure stagionali
- 2.4 – Fioriere o vasi

**Articolo 3 – Tipologia 3 – Arredi di base (tavoli, sedie, panche)**

**Articolo 4 – Tipologia 4 - Elementi sollevanti**

**Articolo 5 – Tipologia 5 – Impianti e corpi illuminanti**

**Articolo 6 – Tipologia 6 – Impianti e corpi riscaldanti, portacenere ed espositori menù**

**Articolo 7 – Colori e materiali nelle zone di tutela**

**Articolo 1**  
**Tipologia 1 - Elementi ombreggianti**

Gli elementi ombreggianti consentiti sono:

- 1.1 - ombrelloni
- 1.2 - tende
- 1.3 - strutture semirigide
- 1.4 - gazebo

Nell'uso degli elementi ombreggianti si richiede il rispetto di criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata dell'edificio su cui prospetta l'occupazione.

**1.1 – Ombrelloni**

*- Prescrizioni generali*

Gli ombrelloni devono avere forma quadrata o rettangolare e un'altezza minima, compresa tra il piano di calpestio sottostante ed il punto più basso del telo ombreggiante, pari a ml 2,20.

Gli ombrelloni devono avere una struttura in legno o metallo ancorata ad apposito basamento realizzato in metallo o legno e con telo ombreggiante in tessuto naturale o impermeabilizzato. Il colore del telo ombreggiante dovrà essere in armonia con il contesto circostante.

Le eventuali scritte pubblicitarie o il logo d'esercizio, nei limiti previsti dal Regolamento Comunale per la pubblicità, dovranno essere di dimensioni contenute.

Non è consentita, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone) l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccogliabili lateralmente. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale.

*- Limitazioni specifiche per le zone 1), 2) e 3) di cui all'art. 18 del regolamento*

Sono ammessi esclusivamente teli ombreggianti in tessuto naturale, non lucido, di colore monocromatico preferibilmente di tonalità beige; nel caso di proposta alternativa al colore indicato, dovrà essere sottoposto alla Conferenza di Servizi un campione del tessuto del colore prescelto.

E' esclusa l'apposizione di eventuali richiami pubblicitari; l'eventuale logo d'esercizio dovrà essere sobrio nei colori e nella grafica, di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante.

*- Ubicazione*

Con le limitazioni sopra stabilite, è consentita la loro ubicazione in tutte le aree del territorio comunale.

**1.2 – Tende**

*- Prescrizioni generali*

Ferme restando le norme del Regolamento Comunale della pubblicità che regolano gli elementi di protezione dal sole degli esercizi commerciali, le tende che servono a coprire spazi di ristoro all'aperto, sono di tre tipi: a "pantalera" (con braccetti rotanti), a braccia estensibili (o pantografo) e a capottina. Sono sempre ammessi eventuali dispositivi tecnologici funzionali all'automazione del movimento delle tende (anemometri, interruttori di avviso pioggia); essi dovranno essere installati in posizione defilata rispetto al fronte dell'edificio.

1. le tende a "pantalera" sono costituite da uno o più teli retraibili azionate da una struttura in metallo;
2. le tende a braccia estensibili sono costituite da un telo retraibile;
3. le tende a capottina sono costituite da un telo retraibile.

Tutte le tipologie devono essere prive di punti di appoggio al suolo.

Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza, con telo ombreggiante in tessuto naturale o impermeabilizzato.

Il colore del telo ombreggiante dovrà essere scelto in armonia con il contesto circostante e si dovrà tendere a garantire l'uniformità tipologica e di colore a livello di ciascun fabbricato.

Nelle costruzioni esistenti, l'apposizione delle tende potrà avvenire solo nel rispetto delle caratteristiche architettoniche delle facciate quali: elementi decorativi, partiture di facciata, modanature e eventuali altri segni architettonici; per quanto riguarda le modalità di posa, ovunque sia possibile, le tende, sia aperte che chiuse, devono essere comprese nella luce interna di ogni singola vetrina; ove ciò non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm 20).

Le tende possono essere installate su spazio pubblico soltanto quando esista il marciapiede oppure se prospettano su spazio pedonale; l'aggetto della tenda dovrà essere sempre inferiore al filo esterno del marciapiede di almeno cm. 30, e non dovrà discendere con le parti più basse ad un'altezza inferiore a ml 2,20 dal piano di calpestio sottostante.

Le eventuali scritte pubblicitarie o il logo d'esercizio, nei limiti previsti dal Regolamento Comunale per la pubblicità, dovranno essere di dimensioni contenute e posizionate preferibilmente sulla mantovana frontale e/o laterale se presente.

*- Limitazioni specifiche per le zone 1), 2) e 3) di cui all'art. 18 del regolamento*

Sono ammesse solo tende a pantalera, con esclusione di quelle a capottina e a braccia estensibili (o pantografo).

Sono ammessi esclusivamente teli ombreggianti in tessuto naturale, non lucido, di colore monocromatico preferibilmente tonalità del beige. Nel caso di proposta alternativa al colore sopra indicato, dovrà essere sottoposto alla Conferenza di Servizi un campione del tessuto nel colore prescelto.

E' esclusa l'apposizione di eventuali richiami pubblicitari; l'eventuale logo d'esercizio dovrà essere sobrio nei colori e nella grafica, di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante.

Nelle aperture ad arco le tende possono essere inserite esclusivamente all'interno del foro vetrina in corrispondenza della linea d'imposta dell'arco; nel caso in cui, per la particolare tipologia di installazione trattata e per gli intrinseci vincoli geometrici, si tenda a superare il limite dell'altezza minima di ml 2,20 dal piano di calpestio, per ovviare al problema non sarà possibile spostare il punto di aggancio sull'edificio all'esterno del foro vetrina; di fatto si potrà agire riducendo l'angolo di apertura della tenda che sarà inferiore ai 90 gradi canonici, a patto di garantire sempre un'altezza minima di ml 2,20 ed una distanza di ml 0,30 dal filo esterno del marciapiede.

#### *- Ubicazione*

Con le limitazioni sopra stabilite, è consentita la loro ubicazione in tutte le aree del territorio comunale.

### **1.3 – Strutture semirigide**

#### *- Prescrizioni generali*

La struttura semirigida è costituita da una tenda di copertura secondo un'unica falda inclinata, con eventuali guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo in profilati metallici o legno.

L'altezza in gronda non dovrà essere inferiore a ml 2,20 e superiore a ml 2,50 rispetto al piano di calpestio sottostante e la struttura non potrà avere profondità maggiore di ml. 4, pertanto l'altezza massima in colmo varierà a seconda della profondità della struttura.

Sulle strade a normale circolazione veicolare, anche se dotate di marciapiedi di larghezza fino a 2 ml, non è consentita l'installazione di montanti verticali in fregio alla strada e di conseguenza non sono ammesse le strutture semirigide. In strade con marciapiedi di larghezza superiore a 2 ml i montanti dovranno essere distanziati di 1 ml dal filo marciapiede, fatte salve le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e segnalati con pellicola rifrangente bianca alta 20 cm intervallata da fasce rosse di 20 cm.

Le eventuali scritte pubblicitarie o il logo d'esercizio, nei limiti previsti dal Regolamento Comunale per la pubblicità, dovranno essere preferibilmente di dimensioni contenute e posizionate sulla fascia di finitura della tenda.

La copertura deve essere esclusivamente con telo in tessuto naturale o impermeabilizzato e con meccanismo di avvolgimento per l'uso stagionale; il colore del telo monocromatico preferibilmente nelle tonalità del beige, nel caso di proposta alternativa al colore sopra indicato, dovrà essere sottoposto alla Conferenza di Servizi un campione del tessuto nel colore prescelto.

Rimane esplicitamente inteso che tali installazioni devono avere le caratteristiche delle tende da sole e quindi senza tamponatura, sia parziale che successiva, con elementi non riconducibili al regolamento.

La Conferenza di Servizi in sede di rilascio degli atti autorizzativi, ha facoltà di prescrivere, con congrua e oggettiva motivazione, particolari soluzioni progettuali intese ad ottenere specifici risultati d'inserimento ambientale.

*- Ubicazione*

Con le limitazioni sopra stabilite, è consentita la loro ubicazione nelle aree del territorio comunale ad esclusione delle zone di tutela 1) e 2) di cui all'art. 18 del regolamento.

#### **1.4 – Gazebo**

*- Prescrizioni generali*

Trattasi di strutture con copertura a teli in tessuto naturale o impermeabilizzato, provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

Le strutture a gazebo possono essere con copertura a 'padiglione', a 'capanna' o con un'unica 'falda inclinata'.

La struttura a capanna può essere realizzata:

1. a pianta rettangolare o quadrata con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
2. a pianta rettangolare o quadrata con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La struttura a padiglione (o semipadiglione) può essere realizzata:

1. a pianta rettangolare o quadrata con montanti perimetrali e copertura a padiglione;
2. a piccoli moduli ripetuti (circa mt 2,50X2,50 da valutare a seconda dello spazio disponibile) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
3. a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

La struttura a falda inclinata può essere realizzata:

1. a pianta rettangolare o quadrata con montanti perimetrali e in genere chiusura sui timpani dei due lati minori e sul lato maggiore.

L'installazione deve essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede e la copertura delle tende non dovrà in alcun modo interferire con gli alberi esistenti.

L'altezza minima dal piano di calpestio sottostante non dovrà essere inferiore a ml 2,20.

Il colore dell'elemento di copertura dovrà essere monocromatico, coordinato ed in armonia con il contesto circostante, preferibilmente tonalità del beige; nel caso di proposta alternativa al colore sopra indicato, dovrà essere sottoposto alla Conferenza di Servizi un campione del tessuto nel colore prescelto.

Le eventuali scritte pubblicitarie o il logo d'esercizio, nei limiti previsti dal Regolamento Comunale per la pubblicità, dovranno essere preferibilmente di dimensioni contenute e posizionate in una zona marginale.

Rimane esplicitamente inteso che tali installazioni devono avere le caratteristiche delle tende da sole e quindi senza tamponatura, sia parziale che successiva, con elementi non riconducibili al regolamento.

La Conferenza di Servizi in sede di rilascio degli atti autorizzativi, ha facoltà di prescrivere, con congrua e oggettiva motivazione, particolari soluzioni progettuali intese ad ottenere specifici risultati d'inserimento ambientale.

#### *- Ubicazione*

Con le limitazioni sopra stabilite, è consentita la loro ubicazione nelle aree del territorio comunale ad esclusione delle zone di tutela 1) e 2) di cui all'art. 18 del regolamento.

## **Articolo 2**

### **Tipologia 2 - Elementi delimitanti gli arredi di base**

Per elementi delimitanti gli arredi di base s'intendono quei manufatti atti ad individuare gli spazi in concessione, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Per tali strutture è preferibile l'utilizzo di profilati metallici nelle colorazioni di cui al successivo art. 7 anche se non ricadenti nelle zone di tutela di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 18 del regolamento, escludendo l'utilizzo di alluminio verniciato o rivestito con pellicola in pvc colorata.

Gli elementi dividenti consentiti sono:

2.1 - le recinzioni

2.2 - i paraventi

2.3 - le chiusure stagionali

2.4 - fioriere o vasi

#### **2.1 – Recinzioni**

##### *- Prescrizioni generali*

Le recinzioni, tipo ringhiere, sono costituite da telai filiformi del tipo in acciaio o profilati metallici della sezione di circa mm. 30x30 ed avranno altezza massima di ml. 0,90, appoggiati a terra tramite flange in acciaio opportunamente dimensionate, oppure saranno ancorati alla pedana dove essa sia consentita; è comunque fatto divieto di forare o alterare in qualsiasi modo la pavimentazione in pietra se presente.

Altro tipo di recinzione è costituito da paletti metallici autoportanti con catenelle di collegamento di altezza massima ml. 0,90.

Le recinzioni saranno collocate sul limite dell'occupazione permessa.

#### *- Ubicazione*

Con le limitazioni sopra stabilite, è consentita la loro ubicazione in tutte le aree del territorio comunale.

## **2.2 – paraventi**

### *- Prescrizioni generali*

I paraventi posti lungo il perimetro che delimita l'area occupata, sono costituiti da elementi collegati tra loro e realizzati con telaio in metallo o in legno a semplice disegno le cui le caratteristiche sono di seguito descritte:

- l'altezza deve essere compresa tra un minimo di ml 0,90 ml e un massimo di ml. 1,50;
- devono essere realizzati nella parte bassa (ml. 0,90) in vetro di sicurezza o lamiera d'acciaio liscia, mentre solo in vetro di sicurezza o materiale similare per la parte restante;
- saranno appoggiati a terra tramite appositi supporti oppure saranno ancorati alla pedana dove essa sia consentita.

### *- Limitazioni specifiche per le zone 1), 2) e 3) di cui all'art. 18 del regolamento*

In tali zone sono da preferire paraventi non più alti di 0,90 ml costituiti da telai in metallo a semplice disegno, con interasse tra elementi verticali non minore di ml 1,00 e pannelli completamente trasparenti in vetro di sicurezza in modo da non costituire barriere visive, Dovranno essere semplicemente appoggiati a terra oppure saranno ancorati alla pedana dove essa sia consentita, ed è fatto divieto di forare o alterare in qualsiasi modo la pavimentazione in pietra se presente.

### *- Ubicazione*

Con le limitazioni sopra stabilite, è consentita la loro ubicazione in tutte le aree del territorio comunale.

## **2.3 – le chiusure stagionali**

### *- Prescrizioni generali*

Le chiusure stagionali devono avere le seguenti caratteristiche:

- siano in abbinamento con le strutture semirigide e con i gazebo di cui all'art. 1 punti 1.3 ed 1.4, con pannelli laterali scorrevoli in vetro di sicurezza o materiale simile e guide laterali.
- siano disposte solo su tre lati e con il quarto lato aperto verso l'attività. Sul quarto lato potrà essere installato un paravento avente altezza massima non superiore a ml. 0,90. In ogni caso durante l'apertura dell'attività dovrà essere lasciato aperto il varco di accesso. Tale varco potrà essere chiuso esclusivamente al termine dell'attività di lavoro giornaliera al fine di mettere in sicurezza l'impianto e gli arredi.
- la quota d'imposta del piano di calpestio non può superare la quota stradale di oltre 0,15 ml
- l'altezza minima misurata all'interno del manufatto non può essere inferiore a ml 2,20 e l'altezza media dovrà non essere inferiore a ml 2,70.

La Conferenza di Servizi in sede di rilascio degli atti autorizzativi, ha facoltà di prescrivere, con congrua e oggettiva motivazione, particolari soluzioni progettuali intese ad ottenere specifici risultati d'inserimento ambientale.

### *- Ubicazione*

Con le limitazioni sopra stabilite, è consentita la loro ubicazione nelle aree del territorio comunale ad esclusione delle zone di tutela 1) e 2) di cui all'art. 18 del regolamento.

## **2.4 – Fioriere o vasi**

### *- Prescrizioni generali*

Sono ammesse fioriere o vasi disposti perimetralmente in modo da individuare gli spazi in concessione, salvo le limitazioni specifiche.

I vasi possono essere collocati negli spazi antistanti le attività, adornati con piante sempreverdi o essenze floreali tenute a regola d'arte con altezza massima da terra, comprensiva delle essenze ornamentali, pari a ml. 1,50.

I materiali e i colori di tali manufatti dovranno essere coordinati ed in armonia con la facciata dell'edificio e con il contesto circostante.

Fioriere e vasi dovranno essere preferibilmente di forma regolare (tipo parallelepipedo rettangolo) e di materiale naturale.

Il loro posizionamento non è comunque consentito nei seguenti casi:

- qualora la loro presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestare su monumenti o scorci panoramici di pregio;
- qualora i vasi non garantiscano, sul marciapiede, uno spazio libero di passaggio di almeno 1,50;
- posizionati a parete staccati dal suolo;
- in prossimità d'incroci i vasi non dovranno creare ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli, ai sensi del Codice della Strada.

### *- Limitazioni specifiche per le zone 1), 2) e 3) di cui all'art. 18 del regolamento*

Fioriere o vasi dovranno essere realizzati in terracotta naturale o colorata, in metallo o in legno nei colori di cui al successivo art. 7 e in modo che si armonizzino come forma, materiale e colore con il contesto architettonico ed ambientale, anche in riferimento alle occupazioni presenti.

Lungo il perimetro che delimita l'area occupata, si dovranno disporre in modo non consecutivo, bensì nei punti cruciali riducendone al minimo il numero, in maniera da non creare barriere fisiche e/o visive.

### *- Ubicazione*

Con le limitazioni sopra stabilite, è consentita la loro ubicazione nelle aree del territorio comunale.

## **Articolo 3**

### **Tipologia 3 - Arredi di base (tavoli, sedie, panche)**

#### *- Prescrizioni generali*

Gli arredi di base dal punto di vista della forma, del colore e del materiale devono essere coordinati tra loro e preferibilmente anche con altri elementi costituenti il dehors.

#### *- Limitazioni specifiche per le zone 1), 2) e 3) di cui all'art. 18 del regolamento*

Sono da privilegiare strutture leggere in legno o metallo, nei colori e materiali di cui al successivo art. 7 e comunque in armonia con il contesto, con esclusione delle materie plastiche;

Sono da evitare panche e non sono ammessi divanetti di alcun genere o materiale.

I piani dei tavoli potranno essere anche in materiale lapideo o simile. Le sedute potranno essere rivestite con tessuti il cui colore dovrà essere in armonia con quelli previsti all'art. 7.

In tali zone, è auspicabile che anche i tovagliati dei tavoli si uniformino o si armonizzino ai colori dei tessuti del dehors, utilizzando tessuti naturali, non lucidi, con cromie tenui preferibilmente a tinta unita.

*- Ubicazione*

E' consentita la loro ubicazione nelle aree del territorio comunale.

#### **Articolo 4**

##### **Tipologia 4 – Elementi sollevanti**

Gli elementi sollevanti sono costituiti da pedane con struttura di supporto in metallo e sovrastante pavimentazione in legno, pietra o simile.

Le pedane devono avere struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro o simili).

Nelle piazze e strade pavimentate in pietra non è prevista la collocazione di pedane, teli o tappeti di alcun genere in modo da mantenere la pavimentazione a vista.

In caso di mancanza di marciapiede rialzato, è ammessa una altezza non superiore a cm 15 misurata dal livello del suolo, per altezze superiori occorrerà prevedere adeguate barriere di protezione.

*- Limitazioni specifiche per le zone 1), 2) e 3) di cui all'art. 18 del regolamento*

Sono consentite esclusivamente pedane con pavimentazione in legno o in pietra grigia tipo 'pietra serena'.

*- Ubicazione*

E' consentita la loro ubicazione nelle aree del territorio comunale.

#### **Articolo 5**

##### **Tipologia 5 – Impianti e corpi illuminanti**

*- Prescrizioni generali*

Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

Il corpo illuminante deve essere costituito da adeguato riflettore, evitando soluzioni con lampada nuda.

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti normative in materia. Dovranno essere presentate copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della normativa vigente e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors.

Sono vietati collegamenti aerei e il cavo a suolo dovrà essere protetto da idonee strutture certificate (canalette).

Nella progettazione, esecuzione e gestione d'impianti d'illuminazione esterna si dovrà inoltre tenere conto della attuale normativa in materia d'inquinamento luminoso e dei criteri tecnici individuati dalle linee guida della Regione Toscana.

*- Limitazioni specifiche per le zone 1), 2) e 3) di cui all'art. 18 del regolamento*

Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte, possibilmente emettere luce monocromatica di colore chiaro.

## **Articolo 6**

### **Tipologia 6 – Impianti e corpi riscaldanti, portacenere ed espositori menù**

*- Prescrizioni generali*

Gli irradiatori di calore del tipo a fungo sono ammessi nelle occupazioni con elementi ombreggianti, con strutture semirigide e gazebo e devono essere del tipo amovibile alimentati autonomamente.

Detti impianti, devono essere omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben areati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Tutti i locali devono provvedere a collocare nell'area di pertinenza dell'attività almeno un portacenere ad uso pubblico.-

Gli elementi porta-menù devono essere inseriti all'interno dell'area concessa e se, al di fuori, espressamente autorizzati; dal punto di vista della forma, del colore e del materiale devono coordinarsi con gli altri arredi del dehors.

*- Limitazioni specifiche per le zone 1), 2) e 3) di cui all'art. 18 del regolamento*

Gli elementi porta-menù sono costituiti da piantane autoportanti con struttura in metallo o in legno preferibilmente nei colori previsti al successivo art. 7 e comunque in armonia con il contesto, costituiti da struttura sobria e leggera tipo "leggio".

*- Ubicazione*

E' consentita la loro ubicazione nelle aree del territorio comunale.

**Articolo 7**  
**Colori e materiali nelle zone di tutela**

Nelle zone di tutela 1), 2) e 3) di cui all'art. 18 del regolamento, i materiali e i colori ammessi sono:

a) per i tessuti, teli di copertura degli elementi ombreggianti e le eventuali imbottiture delle sedute:

- Colori in tinta unita nelle tonalità del beige, ecrù, nocciola,

b) per le strutture ombreggianti, piastre di sostegno degli ombrelloni, elementi dividenti e strutture tubolari in genere che concorrono alla realizzazione di pedane e recinzioni e finiture degli elementi del dehors:

- Grigio ghisa e grigio-verde (bronzo)

c) rimangono al naturale quei materiali di particolare pregio e che acquistano valore estetico con l'invecchiamento e quindi il legno, il ferro, l'ottone, l'acciaio inox, il corten, i materiali lapidei e i marmi, che possono concorrere a definire le strutture degli elementi del dehors o gli elementi di finitura.

Qualsiasi materiale utilizzato deve essere tale da non lasciare tracce permanenti sulla pavimentazione quando posto a suo diretto contatto.